



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

L.R. n. 4 del 16/03/2016 - D.G.R. n. XI/4037 del 14/12/2020

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 21/12/2021)



VARIANTE GENERALE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE VIGENTE

ELABORATO <h1>A2</h1> VARIANTE	OGGETTO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA	DATA 30/07/2021
		SCALA -
		CODICE DI RIFERIMENTO 16-131g




Studio di Geologia Applicata
e Pianificazione Territoriale

Dott. Geol. Amadio Poloni

Studio di Geologia Applicata e Pianificazione Territoriale

via Du Fin n. 26 - 24020 Fino del Monte (Bg) Tel. e Fax 0346/73642
Cell. 3492574270 P.IVA: 03125040166 C.Fisc.: PLNMD475P21Z133L
email: amadio.poloni@gmail.com PEC: amadio.poloni@epap.sicurezza postale.it

PROFESSIONISTA INCARICATO
Dott. Geol. Amadio Poloni



**PER LE
COMPETENZE IDRAULICHE**
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini



CLUSONE (BG) - 24023 - via Romelli Gervasoni, 5
tel. e fax 0346/20890
www.siang.eu



Indice

Art. 1	PREMESSA	3
Art. 2	FINALITÀ E OBIETTIVI	3
Art. 3	LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO	4
Art. 4	COMPETENZE E DELEGHE	6
Art. 5	DEFINIZIONI	6
Art. 6	IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	8
Art. 7	IL RETICOLO IDRICO CONSORTILE O DI BONIFICA	8
Art. 8	FASCE DI RISPETTO - CRITERI DI DELIMITAZIONE	9
Art. 9	FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	15
Art. 10	LAVORI ED ATTI VIETATI NELLA FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	15
Art. 11	LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONI PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	17
Art. 12	LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE	19
Art. 13	FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO CONSORTILE O DI BONIFICA	20
Art. 14	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DA PARTE DEL CBMPB	25
Art. 15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE	28
Art. 16	INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA	30
Art. 17	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE INTERFERENTI CON I RETICOLI E LE RELATIVE FASCE DI RISPETTO	31
Art. 18	DIVIETO DI TOMBINATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA	33
Art. 19	SCARICHI IDRICI	34



Art. 20	SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI	35
Art. 21	CANONI	37
Art. 22	FACSIMILE DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI NULLA-OSTA O CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER IL RETICOLO DI COMPETENZA COMUNALE	38
Art. 23	FACSIMILE DECRETI E DISCIPLINARI DI NULLA-OSTA O CONCESSIONE PER IL RETICOLO DI COMPETENZA COMUNALE	42



Art. 1 PREMESSA

Nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale vigente in materia di Polizia Idraulica, in questo elaborato sono descritte le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico presente sul territorio di Scanzorosciate, suddiviso in Reticolo Idrico Principale (RIP), Reticolo idrico minore (RIM) e Reticolo Idrico di Bonifica (RIB).

Art. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente documento normativo costituisce il Regolamento di disciplina dell'attività di Polizia Idraulica degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle sue fasce di rispetto e persegue i seguenti obiettivi:

- a. la salvaguardia e la corretta gestione della rete idrografica appartenente al reticolo idrico principale, minore e consortile,
- b. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici appartenenti al reticolo idrico del territorio di Scanzorosciate;
- c. il rispetto delle norme di legge vigenti in materia di polizia idraulica;
- d. l'adempimento di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020.



Art. 3 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia con L.R. n. 1/2000 ha stabilito le competenze in materia di polizia idraulica delegandole:

- ✚ ai comuni per quanto riguarda il reticolo idrico minore (art. 3, comma 114);
- ✚ ai consorzi per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica individuato dalla Giunta Regionale (art. 85, comma 65);

mantenendo tali competenze relativamente al Reticolo Idrico Principale.

L'attività di polizia idraulica è regolamentata da:

- ✚ **D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020**
Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici
- ✚ **Decreto Direttore Generale della D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019**
Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2020 a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2009
- ✚ **Decreto n. 15946 del 12 dicembre 2017 del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana**
Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle aree del Demanio Idrico Fluviale (Aggiornamento D.D.S. n. 7644 del 07 agosto 2014 inerente le procedure di alienazione/sdemanializzazione)
- ✚ **D.G.R. n. X/7372 del 20 novembre 2017**
Approvazione del regolamento recante criteri e metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005
- ✚ **D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017**
Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 45 della Legge Regionale 26/2003 inerente il nuovo P.T.U.A. di disciplina anche degli scarichi
- ✚ **D.G.R. n. X/7213 del 9 ottobre 2017**
L.R. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca



- ✚ L. R. n. 4 del 15 marzo 2016
Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
- ✚ Legge n. 37 del 5 gennaio 1994
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
- ✚ R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/1999 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/2006 all'art. 115
- ✚ Norme di Attuazione del P.A.I.
- ✚ P.G.R.A. (Variante al P.A.I.)

Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, sono disciplinati:

- a. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
- b. per le fasce del F. Serio, dagli artt. 29, 30 e 31 delle Norme di Attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), adottata dall'Autorità di Bacino del F. Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e dalle eventuali modifiche introdotte dal PGRA (Direttiva Alluvioni).
- c. per i canali di bonifica (rogge irrigue), dalla D.G.R. n. 20552 del 11 febbraio 2005, dal Regolamento Regionale n. 3 del 8 febbraio 2010 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.» e dalla D.G.R. n. X/7213 DEL 9 ottobre 2017 - L.R. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Le norme citate **sono da considerarsi integrative di quelle vigenti** in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.



Art. 4 COMPETENZE E DELEGHE

Sono competenza della Regione Lombardia le funzioni di polizia idraulica sul reticolo Idrico principale.

Sono competenza dei Comuni le funzioni di polizia idraulica sul reticolo Idrico minore.

Sono assegnate ai Consorzi le funzioni di polizia idraulica sui Canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'Allegato «C» della D.G.R XI/4037 del 14 dicembre 2020 come stabilito dal Regolamento Regionale n. 3 del 8 febbraio 2010.

La Regione Lombardia può affidare ai Consorzi di Bonifica la gestione dei corsi d'acqua sul Reticolo idrico Principale.

I Comuni possono affidare ai Consorzi di Bonifica la gestione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore.

Art. 5 DEFINIZIONI

Secondo quanto indicato nella D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, all'allegato E "Linee guida di Polizia idraulica", alla quale si rimanda per ogni approfondimento, si danno sinteticamente le seguenti definizioni generali.

Acque pubbliche e demanio idrico - sono definite acque pubbliche appartenenti al demanio idrico "tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato (Art. 144 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"). Secondo il Codice Civile sono inoltre definite "acque pubbliche" tutti gli altri corsi d'acqua, naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), indipendentemente dal regime idrico, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o



spagolino. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Alveo - per alveo di un corso d'acqua si intende lo spazio di terreno compreso tra le sponde naturali, variabili, incise dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo, occupato dalla piena normale (ordinaria).

Argini - sono le opere artificiali che talvolta vengono realizzate per contenere le piene.

Reticolo idrico Principale - si intende l'insieme dei corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. n. VI/47310 del 22 dicembre 1999 ed elencati all'allegato "A" della D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020.

Reticolo idrico minore - si intende l'insieme dei corsi d'acqua che non sono considerati principali secondo la definizione di cui alla D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020.

Reticolo di Bonifica - si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "C" alla D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali.

Riva interna o sponda - è lo spazio che nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale.

Riva esterna - è la zona esterna contigua alla riva interna

Per quanto sopra definito:

- sono attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne;



- gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono essere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure gravate di servitù pubblica.

Art. 6 IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

In territorio di Scanzorosciate il Reticolo Idrico Principale (RIP) è rappresentato da:

- Fiume Serio, codice BG088;
- Torrente Valle del Gavarno o Rio di Magusat, codice BG131;
- Torrente Zerra, codice BG132.

Il Reticolo Idrico di Bonifica (RIB) è costituito da sette reticoli elencati nell'articolo seguente.

Per esclusione il Reticolo Idrico Minore (RIM) è costituito da tutti i corsi d'acqua esclusi quelli costituiti dal Reticolo Idrico Principale e dal Reticolo Idrico di Bonifica.

Art. 7 IL RETICOLO IDRICO CONSORTILE O DI BONIFICA

In territorio di Scanzorosciate sono presenti altresì alcuni corsi d'acqua denominati "rogge" o canali assegnati al Reticolo Idrico Consortile e precisamente quelli elencati nella tabella seguente.

Reticolo Consortile	Funzione	Elenco AA.PP
Roggia Borgogna est	Promiscua	No
Roggia Borgogna ovest	Promiscua	No
Roggia Borgogna ramo principale	Promiscua	No
Roggia Roncaglia	Promiscua	No
Roggia Pedrenga	Promiscua	No
Roggia Roncaglino	Promiscua	No
Seriola dei Prati	Promiscua	No



Tali rogge non figurano tutte nelle mappe catastali. Si precisa che la sovrapposizione del reticolo catastale con il reticolo aerofotogrammetrico risulta spesso alquanto difficoltosa e si hanno notevoli difformità nel raffronto fra le due cartografie.

Pertanto, per la individuazione del reticolo e conseguentemente delle fasce di rispetto si è fatto riferimento alla situazione reale rappresentata nell'aerofotogrammetria comunale.

Il reticolo consortile è gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ed è consultabile sul sito consortile www.cbbg.it "Catasto della Rete Consortile", approvato dal Consorzio di Bonifica con Deliberazione del CDA n. 28 del 17 aprile 2018.

Art. 8 FASCE DI RISPETTO - CRITERI DI DELIMITAZIONE


I criteri di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, siano essi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Minore e di Bonifica, tengono conto:

- di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del R.D. 523/1904.
- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Secondo la giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.




Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaia.





Per il Reticolo Consortile si fa riferimento ai contenuti della D.G.R. n. X/7213 del 9 ottobre 2017 - L.R. 31/2008, art. 85 - Demanio Regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Nella individuazione del Reticolo Consortile si è fatto riferimento alla mappa CTR del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca tenendo che:

- ✚ trattasi in tutti i casi di reticolo artificiale ad uso irriguo e con funzione di sgrondo delle acque meteoriche, solo occasionalmente e per brevi tratti arginato, con sponde e letto naturali o costituite da muretti in pietrame o in cemento, a volte sostituite da canali prefabbricati;
- ✚ è caratterizzato da un deflusso sufficientemente controllato e monitorato in quanto l'apertura o chiusura di alcuni nodi di partizione e derivazione secondaria permette di regolare il flusso idrico, nonché di deviare e scaricare su altri percorsi eventuali eccessi di portata conseguenti a piogge intense e prolungate;
- ✚ presenta in alcuni rami carattere di provvisorietà, con parziali modifiche strutturali e di tracciato, con eliminazione di rami secondari e con l'attivazione di altri in relazione con la progressiva espansione urbanistica, soprattutto degli insediamenti produttivi, con la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e con la progressiva riduzione delle aree agricole;
- ✚ per lunghi tratti è tombinato al disotto di marciapiedi e piazzali.



Art. 9 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

Le fasce di rispetto del RIP e del RIP sono fissate in 10 metri con i divieti, le limitazioni, i vincoli e i percorsi autorizzativi previsti dalla Normativa vigente (dal R.D. 523/1904 alla L.R. n.4/2016 e recenti DD.GG.RR.) e dalle presenti norme.

In deroga a quanto sopra, per alcuni tratti del torrente Gamberone identificati graficamente nelle tavole allegate, la fascia di rispetto è fissata in 5 metri.

Art. 10 LAVORI ED ATTI VIETATI NELLA FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;



- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;



- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti;
- n) Le serre mobili non sono realizzabili in aree soggette alle limitazioni previste per la fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), come indicato al punto 5 della D.G.R, 25 settembre 2017 - n. X/7117.

La tombinatura è vietata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia; può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.

Art. 11 LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONI PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere soggette a concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;



- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- i) scavi e demolizioni;
- j) coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- k) chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis e di conoide).

Vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia.



Art. 12 LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- ✚ gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- ✚ la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- ✚ gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite ai proprietari frontisti «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

Pertanto, è possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.



I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 13 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO CONSORTILE O DI BONIFICA

L'individuazione dei canali e delle altre opere idrauliche costituenti la rete consortile è definita in via generale dalle norme e dagli atti in materia di polizia idraulica, ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti. Nella rete consortile rientrano anche i canali gestiti da altri soggetti convenzionati con il Consorzio.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto del reticolo consortile, vale quanto previsto dagli art. 4 del Regolamento Consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca approvato con D.G.R. n. X/7213 del 9 ottobre 2017, mentre le attività vietate e consentite sono indicate agli articoli dal 5 al 12 dello stesso Regolamento.

✚ DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi. Tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a).

Con riferimento all'Art. 4 del Regolamento Consortile vigente, sulla rete principale le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri per ogni argine, mentre sulla rete secondaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine (vedasi cartografia).



All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche principale, possono ridursi a 5 metri per ogni argine.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

Con riferimento a quanto sopra viene assegnata una fascia di rispetto di 5 m a tutte le rogge.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Tale fascia, in caso di rogge attigue, con fasce sovrapposte, le stesse vengono cartografate come fascia unica sul lato esterno delle stesse.

Si ribadisce che, considerato che spesso esistono forti discrepanze fra i tracciati dei corsi d'acqua demaniali riportati nelle mappe catastali, nella Carta Tecnica Regionale e nella aerofotogrammetrica comunale in scala 1:2.000, in genere più aggiornata e più rispondente alla realtà, per la delimitazione delle fasce di rispetto si è fatto riferimento a quest'ultima.

 **ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO**

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto. Con riferimento al Regolamento Consortile vigente, negli alvei e nelle fasce di rispetto è vietato:

- a. realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;
- b. mettere a dimora alberature quali siepi o filari, scavare, il movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio competente;
- c. occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d. scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;



- e. aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
- f. realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g. ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
- h. depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto;
- i. depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
- j. interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso rilasciato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistono nella:

- a. realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
- b. apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
- c. realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;
- d. demolizione e ricostruzione di opere assentite all'interno della fascia di rispetto.

Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, non già assentite, seguono le procedure del



Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, mentre potrà essere assentita, a parità di volume, la modifica delle sagome dei fabbricati, senza che ciò comporti aumento delle superfici impermeabilizzate.

ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE FASCE DI RISPETTO

Nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Consortile vigente, e nella discrezionalità tecnica del Consorzio, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere;
- e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Sono inoltre attività consentite con disposizioni specifiche:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;







- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 e del T.U. n. 1775 del 11 dicembre 1933;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali;
- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione.
- n) l'immissione nei canali consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per esigenze tecniche, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

Per quanto qui non espressamente riportato circa le ulteriori attività ammesse e relative condizioni si fa riferimento agli Artt. 10, 11 e 12 del Regolamento Consortile vigente.



Art. 14 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DA PARTE DEL CBMPB

Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (CBMPB), deve farne regolare domanda in carta semplice, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori laddove previsti, deve contenere:

-  l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
-  la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
-  la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita;
-  per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.

La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.

Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del RUP, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.



Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:

- ✚ comunica al richiedente l'esito della stessa;
- ✚ trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri aggiuntivi, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.

Il disciplinare viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.

In seguito, il dirigente competente:

- ✚ prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
- ✚ verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- ✚ emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego motivata, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.

Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, sarà possibile procedere contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.



I provvedimenti di assenso, salvo diversa disposizione motivata da parte del Dirigente che li ha emessi e da quanto previsto dalla normativa vigente, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Qualora l'atto di assenso necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni Comunali e Provinciali, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifici convenzionamenti che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione da parte del CDA del Consorzio.

Richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

- 1) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- 2) interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
- 3) costruzione di ponti, opere di difesa spondale che non comportino restringimenti d'alveo, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri
- 4) manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- 5) realizzazione di opere di derivazione o di prelievo di acqua dai canali consorziali per usi diversi da quello agricolo;
- 6) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- 7) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché sentieri e carreggiate sulle scarpate degli argini;
- 8) transito sulle sommità arginali e sulle banchine con veicoli di ogni tipo;
- 9) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- 10) temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio.



Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito del richiedente presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo.

Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; il richiedente deve attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo idrico minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali, per l'espressione del Parere di competenza da acquisire prima della realizzazione delle opere.

Art. 15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

L'imposizione delle fasce di rispetto è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per l'accesso ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del Consorzio, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.



Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- ✚ opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- ✚ taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- ✚ rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ✚ ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione comprende:

- ✚ pulizia e controllo di stabilità delle strutture;
- ✚ rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ✚ ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde ed opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dal Consorzio. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione delle aree e delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Le modalità di realizzazione degli interventi sul Reticolo Consortile sono finalizzate oltre che alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio, alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tecniche che infatti, contribuiscono sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- ✚ qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- ✚ opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- ✚ entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;



- ✚ è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- ✚ è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- ✚ è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

Art. 16 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.



Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 17 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE INTERFERENTI CON I RETICOLI E LE RELATIVE FASCE DI RISPETTO

✚ ATTRAVERSAMENTI DA REALIZZARE

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 11 pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

I progetti di tali interventi devono essere verificati per portate di deflusso calcolate con tempo di ritorno di 100, prevedendo un franco di 1 metro rispetto al tirante idrico di piena.

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica (difese spondali, briglie, traverse), ad opera dell'Ente pubblico o di privati.

In ogni caso i manufatti non devono.

- a) restringere la sezione di deflusso mediante spalle, rilevati di accesso o infrastrutture longitudinali, briglie e soglie, riducendo la capacità di portata dell'alveo;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;

I manufatti di attraversamento al disotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione.

In caso di deviazioni di percorso, i nuovi rami dovranno garantire il convogliamento delle portate. Tali variazioni di percorso dovranno mantenere il carattere di corso d'acqua a cielo aperto.



Qualora sia indispensabile la realizzazione di tratti tombinati, per i RIB si dovrà ottemperare a quanto indicato dall'articolo 6 comma 3b del Regolamento Consortile:

“3b. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse: b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità e/o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;”

ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI

Per il rinnovo di concessioni relative a attraversamenti esistenti, deve essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa valutando:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

DIFESE SPONDALI

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Il progetto deve essere corredato da una verifica di compatibilità idraulica ai sensi delle norme vigenti in materia idraulica.



Art. 18 DIVIETO DI TOMBINATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica.

Per le tombinature esistenti e per quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nell'ambito delle stesse sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alle manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per i tratti di corsi d'acqua naturali già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.



Art. 19 SCARICHI IDRICI

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua rientra fra i compiti di polizia idraulica attribuiti ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica per il reticolo di Bonifica. Tale autorizzazione riguarda l'**aspetto quantitativo**, materia che è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Con riferimento alla Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua e al successivo Regolamento Regionale N. 7 del 23 novembre 2017 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, essendo il Comune di Scanzorosciate inserito in ambito territoriale ad alta criticità idraulica (Area A), le acque meteoriche scaricate nei recettori a seguito di interventi edilizi che modifichino le condizioni di permeabilità devono essere contenute nei limiti di 10 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi e in ogni caso sarà necessario procedere alla laminazione delle acque in esubero.

Relativamente agli **aspetti qualitativi** gli scarichi nei corsi d'acqua di acque domestiche, assimilate, industriali e urbane, il parere viene espresso dall'Amministrazione Provinciale competente per gli aspetti qualitativi.

Gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, e quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006.

La Provincia è l'ente competente al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

Considerata la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.



Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Art. 20 SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Nelle procedure di sdemanializzazione ed alienazione le istanze, corredate da documentazione tecnica di cui all'All. A al Decreto n. 15946 del 12 dicembre 2017, vanno indirizzate all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombarda.

Una volta ricevuta la richiesta di alienazione o sdemanializzazione dall'Agenzia del Demanio, l'Ufficio Territoriale Regionale verifica la completezza della documentazione necessaria ed in caso di carenza documentale, chiede all'Agenzia del Demanio di provvedere alle integrazioni necessarie entro 30 giorni, scaduti i quali la domanda verrà archiviata.

L'Ufficio Territoriale Regionale, acquisita la documentazione completa, qualora non si presentino evidenti motivi di esclusione, indice la Conferenza dei Servizi istruttoria al fine di acquisire i pareri obbligatori.

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti nella stessa espresse, l'Ufficio Territoriale Regionale esprime con decreto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale, il parere unico regionale entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza dall'Agenzia del Demanio.

L'Ufficio Territoriale Regionale trasmette il citato decreto all'Agenzia del Demanio per i seguiti di competenza, alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana e alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e all'Autorità demaniale competente per opportuna conoscenza.



Per quanto previsto dall'all. A al Decreto n. 15946 del 12 dicembre 2017 - Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana non possono perdere la demanialità:

- ✚ le zone atte a consentire il transito e l'accesso al corso d'acqua;
- ✚ i canali demaniali e le loro pertinenze (es. alzaie) che svolgono funzione idraulica;
- ✚ le aree incluse nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile, così come individuate negli studi dei reticoli idrici redatti dai Comuni (Documento di Polizia Idraulica ai sensi della D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020) e da Consorzi di Bonifica (ai sensi del Regolamento Consortile ai sensi della D.G.R. 7213/2017); fanno eccezione le aree demaniali appartenenti ad ex alvei ed attualmente rientranti nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua rettificati dalla PA;
- ✚ le aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- ✚ le aree incluse nelle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e classificate nel modo seguente: Ee (aree di esondazione pericolosità molto elevata), Eb (aree di esondazione pericolosità elevata), aree di conoide Ca (conoide attivo non protetto) e Cp (conoide parzialmente protetto), le aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME - PS 267/98);
- ✚ le zone perimetrate in classe 4 nella carta di fattibilità della componente geologica idrogeologica e sismica redatta ai sensi dei criteri attuativi della L.R.12/2005 di cui alla D.G.R. 2616/2011 e s.m.i. e recepita nei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali;
- ✚ le aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Non possono essere proposte per l'alienazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003, le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".



Art. 21 CANONI

Spettano alla Regione Lombardia il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo idrico principale.

I canoni regionali di polizia idraulica vengono calcolati con riferimento alla D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica, in applicazione dell'art.6 della L.R. n. 10 del 29 giugno 2009 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E).

Spettano al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo consortile, da utilizzare per la gestione e manutenzione.

Sono soggette a canone opere e le attività appartenenti alle seguenti categorie:

- ✚ attraversamenti;
- ✚ parallelismi;
- ✚ coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;
- ✚ scarichi;
- ✚ transiti arginali e rampe di collegamento;
- ✚ occupazione di aree demaniali.
- ✚ muri di sponda con plinto di fondazione;
- ✚ canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- ✚ concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- ✚ utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.

Spettano al Comune di Scanzorosciate il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo idrico minore.



Art. 22 FACSIMILE DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI NULLA-OSTA O CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER IL RETICOLO DI COMPETENZA COMUNALE

in marca da bollo da
€ 16,00
(esente per enti pubblici)

**AL COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE N. 1
24020 SCANZOROSCIATE (BG)**

Il/La sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

oppure

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante

della ditta _____ o dell'Amministrazione _____

Codice Fiscale _____ con sede legale in _____

via _____ n. _____ e sede amministrativa in _____

_____ via _____ n. _____

CHIEDE

ai sensi del Testo Unico n. 523 del 25 luglio 1904, il nulla-osta idraulico o la concessione/il rinnovo della concessione/il subingresso nella concessione di realizzazione e/o mantenere

sul corso d'acqua _____ in località adiacenti ai mappali n. _____



del foglio n. _____ in Comune Censuario di _____

in conformità agli elaborati grafici allegati alla presente domanda.

Si impegna a mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che l'Autorità Idraulica competente riterrà di ordinare ai fini del buon regime delle acque. In particolare, garantirà il libero deflusso delle acque provvedendo periodicamente alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere.

Cordiali saluti.

_____, il _____

Il richiedente



**ALLEGATI ALLA DOMANDA DI NULLA-OSTA IDRAULICO
O DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA**

1. Relazione tecnica costituita da:

- a) descrizione delle opere oggetto della concessione/nulla-osta;
- b) luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c) nel caso di occupazione d'area, il calcolo della superficie demaniale richiesta;
- d) motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e) caratteristiche tecniche dell'opera (nota: nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica; per quanto riguarda gli interventi di maggiore impatto - per lunghezza, superfici interessate, volumi ed aree coinvolte - devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di Bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale);
- f) in caso di scarichi: verifiche di compatibilità idraulica con tempo di ritorno non inferiore a 20 anni;
- g) in caso di interferenze idrauliche (attraversamenti, nuovi alvei, muri di sponda, opere di sistemazione idraulica trasversali o longitudinali, ...): verifiche idrauliche di portata con tempo di ritorno non inferiore a 100 anni;
- h) in caso di realizzazione di nuovi ponti: verifiche idrauliche di portata con tempo di ritorno non inferiore a 200 anni nel caso di opere di rilevante importanza o con riferimento ai corsi d'acqua a carattere torrentizio, quale fattore di sicurezza rispetto ai fenomeni connessi al deflusso della piena; tempi di ritorno inferiori a 200 anni sono da assumere qualora si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza modesta, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate;
- i) relazione geologica (per opere di particolare rilevanza o dove gli strumenti urbanistici comunali lo richiedano).



2. n. 2 copie cartacee degli elaborati grafici degli elaborati grafici costituiti da:

- a) corografia in scala 1:10.000 (CTR) e 1:2.000 (aerofotogrammetrico) con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b) estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c) sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono realizzate le opere oggetto della concessione;
- d) sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. n. 1 copia di tutta la documentazione in formato digitale (formati: .doc; .xls; .jpg; .pdf; .dwg; .shp)

4. Certificazioni allegate

- a) se in area vincolata: autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e/o autorizzazione allo svincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 31/2008 e/o autorizzazione allo svincolo forestale, ai sensi della L.R. 31/2008 e s.m.i..
- b) nel caso di scarico (se di acque reflue): certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 2 dell'allegato alla Legge n. 61 del 21 gennaio 1994.
- c) certificato della Camera di Commercio recante dicitura antimafia, rilasciato ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 252 del 3 giugno 1998 (solo per ditte che non gestiscono pubblici servizi).

5. Ricevuta versamento spese d'istruttoria

Gli elaborati sopra richiamati sono da intendersi quale documentazione minima di riferimento e potranno essere rideterminati in base all'entità e alla tipologia dell'opera oggetto della richiesta, sempre con riferimento al regolamento comunale di polizia idraulica.

Tutti gli elaborati dovranno essere debitamente datati e sottoscritti da tecnico abilitato alla professione.



Art. 23 FACSIMILE DECRETI E DISCIPLINARI DI NULLA-OSTA O CONCESSIONE PER IL RETICOLO DI COMPETENZA COMUNALE

NULLA OSTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO DI COMPETENZA COMUNALE

IL SINDACO/DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, come modificato dalla Legge n. 774 del 13 luglio 1911, e dal R.D. n. 1688 del 19 novembre 1921;
- l'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997,” che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l’art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la L.R. n. 34 del 31 marzo 1978, “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2000, “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998,”;
- la L.R. n. 5 del 2 aprile 2002, “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”; [da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la L.R. n. 10 del 14 luglio 2003, “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. _____ n. _____ «inserire riferimenti alla



D.G.R. vigente»

l'istanza di «**DITTA_RICHIEDENTE**», con sede in _____, Cod. Fisc./Partita Iva _____, intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al «**CORSO_D_ACQUA**» («**NUM_PROGR**»), individuata **dal/dai mappale/i n.** _____ del foglio n. _____), nel Comune di _____ (____), per «**OPERA_CHIESTA/USO_CHIESTO**»

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo **minore** e, pertanto, ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. n. 2591/2014, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune di Scanzorosciate;**

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO con la D.G.R. «inserire riferimenti alla D.G.R. vigente» (Allegato B) [da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

VISTA la _____ n. _____ del _____, con la quale l'AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che **il/la suddetto/a** _____ realizzi quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: _____; [da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta in data _____, in cui sono recepiti i pareri acquisiti e indicate le seguenti prescrizioni;

VERIFICATO che pertanto che sussistono gli elementi tecnico amministrativi per dare corso alla concessione idraulica di che trattasi;

oppure (in sostituzione dei due paragrafi precedenti)

VERIFICATA la relazione istruttoria, redatta da _____ in data _____



_____ con la quale si è accertata la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio della concessione;

VISTO l'allegato disciplinare rep. n. _____, sottoscritto in data _____ (**data di sottoscrizione e repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto**), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO (in caso di CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE) che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni dal suo avvio previsto dalle norme vigenti;

[in sostituzione, se il procedimento non si chiude nei termini, riportare la frase qui sotto] DATO ATTO (in caso di CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FUORI TERMINE) che il presente provvedimento, in forza della numerosità dei soggetti coinvolti (**oppure** dei necessari approfondimenti in merito, **oppure** della complessità della procedura istruttoria, **oppure di altra circostanza riferita al procedimento specifico**), conclude il procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni dal suo avvio, previsto dalle norme vigenti;

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a _____, l'area demaniale di cui trattasi per

_____ (____) anni successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO

- che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, L.R. n. 10 del 29 giugno 2009, e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
- che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore del Comune di Scanzorosciate, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione



mediante _____

[in sostituzione, se la cauzione non è dovuta, riportare la frase qui sotto]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, L.R. n. 10 del 29 giugno 2009, e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;

[in sostituzione, se la certificazione antimafia non deve essere acquisita, riportare la frase qui sotto]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 15 del 6 settembre 2011;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti di terzi

DECRETA

di esprimere parere idraulico favorevole e **[da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO]** di concedere al/alla succitato/a «**DITTA_RICHIEDENTE**», l'area demaniale in fregio al «**CORSO_D_ACQUA**» («**NUM_PROGR**»), individuata **dal/dai mappale/i n.** _____ del foglio n. _____, nel Comune di Scanzorosciate (BG), per la realizzazione di «**OPERA_CHIESTA/USO_CHIESTO**», per «**DURATA_CONCESSIONE**» (_____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;

1. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. _____, sottoscritto in data _____ **(data di sottoscrizione e repertorizzazione sono le medesime di adozione del decreto)**, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;



2. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga versato a favore del Comune di Scanzorosciate e accertato annualmente dagli uffici competente per materia sul capitolo _____ dello stato di previsione delle entrate del bilancio comunale;

[se dovuta la cauzione, riportare la frase seguente]

3. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore del Comune di Scanzorosciate cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ **«specificare modalità e dati identificativi della cauzione»**

Il Sindaco

(o il Responsabile del Servizio)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CONSEGUENTE A NULLA OSTA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO DI COMPETENZA COMUNALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in
_____, tra _____ Cod. Fisc.
_____, di seguito denominato **Comune** e il/la _____
_____ con sede in _____ Cod. Fisc.
_____, si formalizzano e di disciplinano, con gli articoli
seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione, ai soli fini idraulici,
richiesta dal/dalla _____ con istanza in atti _____ n.
_____ del _____ e
allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto dell'autorizzazione è _____ del corso d'acqua _____, nel
Comune di Scanzorosciate (BG), (opere adiacenti **al/ai mappale/i n. _____** del
foglio n. _____)

Art. 2 - Obblighi generali

Le opere per le quali è rilasciata l'autorizzazione di cui trattasi non possono essere diverse da
quelle sopra descritte ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate **dal Comune**.
La realizzazione di opere strutturali è subordinata al possesso, da parte **del/della**
_____, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative
vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il/La _____ deve mantenere costantemente in
buono stato le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o
modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Comune ritiene di ordinare ai fini del buon regime
delle acque.



(solo nel caso di specifiche prescrizioni)

In particolare **il/la** _____ deve:

Il/La _____ è tenuto a corrispondere al **Comune di Scanzorosciate** il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

(se dovuta la cauzione)

Il/La _____ è tenuto altresì a depositare, a favore del Comune, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 - Diritti dei terzi

L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e **il/la** _____ deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.

Art. 4 - Durata

L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata di **anni** _____ (_____) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo **decreto/** _____ di autorizzazione da emettersi a cura del **Comune**.

L'autorizzazione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata **dal Comune**, a suo insindacabile giudizio, senza che **il/la** _____ possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 - Canone e cauzione a garanzia

Il canone annuo è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7868, in € _____ / _____;

Il canone:



- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. n. 546 del 2 ottobre 1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 692 del 1 dicembre 1981);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori a € 258,23 (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001).

Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca

L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, **il/la** _____ deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta **del Comune**, alla demolizione delle opere realizzate.

Art. 7 - Oneri vari

Sono a carico **del/della** _____ tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo **decreto/** _____ di autorizzazione.

Art. 8 - Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù. Conseguentemente, **il Comune** può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che perciò **il/la** _____ possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.



Art. 9 - Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di _____

Art. 10 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il/la _____ elegge il proprio domicilio legale presso _____

Letto ed approvato

(_____) (_____) Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

(_____) (_____)



DECRETO DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE DI COMPETENZA COMUNALE

IL SINDACO/DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla Legge n. 774 del 13 luglio 1911, e dal R.D. n. 1688 del 19 novembre 1921;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997";

Considerato che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la L.R. n. 34 del 10 dicembre 1998, come modificata dalla L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001;

Vista la D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002, "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";

Vista la L.R. n. 5 del 2 aprile 2002, "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";

Vista l'istanza **del/della** _____, con sede in _____, Cod. Fisc. _____, intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua _____, individuata **dal/dai mappale/i n.** _____ del foglio n. _____, nel Comune di Scanzorosciate (BG), **per la realizzazione delle seguenti opere:** _____ / **per il seguente uso** _____;



Visto che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo **minore** e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della D.G.R. n. 2591/2014, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune**;

In alternativa 1 o 2 / 1 e 2 / nessuno:

1. Visto che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2591/2014 ed è gestito dal Consorzio _____, al quale compete, ai sensi del punto 16 della D.G.R. stessa, determinare ed introitare il canone di polizia idraulica;
2. Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della L.R. n. 5/2002 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data _____;

In alternativa 3 o 4:

3. ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, il/la suddetto/a _____ alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

4. Vista la _____ n. _____ del _____, con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, il/la suddetto/a _____ alla realizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: _____;

Visto l'allegato disciplinare rep. n. _____, sottoscritto in data, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la



disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere al/alla suddetto/a _____ l'area demaniale di cui trattasi per anni _____ (_____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

Tenuto presente che, ai sensi del punto 14/15/16 della D.G.R. n. 2591/2014, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Scanzorosciate;

In alternativa 5 o 6:

5. Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta D.G.R. n. 2591/2014, ad effettuare, a favore del Comune di Scanzorosciate, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;
6. Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata D.G.R. n. 2591/2014;

In alternativa 7, 8 o 9:

7. Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
8. Ritenuto che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
9. Acquisita la certificazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti di terzi:

In alternativa 1 o 2:



1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il/la _____, Cod. Fisc. _____, con sede in _____, a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni _____;
2. di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con _____ n. _____ del _____, ha autorizzato ai soli fini idraulici, il/la _____, Cod. Fisc. _____, con sede in _____ a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni _____;
3. di concedere al/alla succitato/a _____ l'area demaniale in fregio al corso d'acqua _____, individuata dal/dai mappali n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di Scanzorosciate (BG), per anni _____ (_____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
4. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
5. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga riscosso dal Comune di Scanzorosciate;

(se è dovuta cauzione)

6. di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di Scanzorosciate, un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di concessione.

Il Dirigente



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DI COMPETENZA COMUNALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in Scanzorosciate (BG), tra _____ Cod. Fisc. _____, di seguito denominato Concedente e il/la _____ con sede in _____ Cod. Fisc _____, di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e di disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti _____ n. _____ del _____ e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua _____, individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di Scanzorosciate(BG), per la realizzazione delle seguenti opere: _____ / per il seguente uso: _____

Art. 2 - Obblighi generali

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.



(solo nel caso di specifiche prescrizioni)

In particolare, il Concessionario deve: _____

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al/alla _____ il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

(se dovuta la cauzione)

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

Art. 3 - Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 - Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni _____ (_____) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto/ _____ di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 - Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della D.G.R. n. 7868 del 25 gennaio 2002, in € _____ / _____;

Il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori



dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. n. 546 del 2 ottobre 1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 692 del 1 dicembre 1981);

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori a € 258,23 (L.R. n. 26 del 17 dicembre 2001,).

Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 - Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto/_____ di concessione.

Art. 8 - Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.



Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che perciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 - Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di _____

Art. 10 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso _____

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

(_____)

IL CONCEDENTE

(_____)

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

IL CONCESSIONARIO

(_____)

IL CONCEDENTE

(_____)